

REGOLAMENTO (CEE) N. 2813/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1989

relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di talune carni bovine con osso, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e destinate all'esportazione in Polonia, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'organismo d'intervento tedesco dispone di scorte di carni non disossate;

considerando che alla luce dello speciale fabbisogno di approvvigionamento della popolazione polacca è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, conformemente al regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ai fini della loro esportazione in Polonia;

considerando che alla luce dell'attuale situazione del mercato polacco, con particolare riferimento ai citati problemi di approvvigionamento, occorre subordinare la vendita alla presentazione di un contratto stipulato con l'unico ente che agisce per conto del governo polacco; che data l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2669/89⁽⁶⁾; che è opportuno precisare nell'allegato di detto regolamento le diciture da inserire negli esemplari di controllo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

(3) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

(5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 257 del 2. 9. 1989, pag. 20.

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

— 5 000 t di quarti posteriori,

— 5 000 t di quarti anteriori,

in possesso dell'organismo d'intervento tedesco, acquistati anteriormente al 1° giugno 1989.

Le qualità ed i prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

2. Tali carni devono essere esportate in Polonia.

3. La vendita avviene conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 985/81 fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento.

4. Per essere ricevibili le domande devono:

a) vertere su un quantitativo uguale di quarti anteriori e di quarti posteriori, con un peso minimo di 2 500 t per ognuna delle due parti;

b) essere corredata della copia di un contratto di vendita di un quantitativo di carni bovine corrispondente al quantitativo oggetto della domanda, stipulato dal richiedente con «PHZ Animex»⁽⁷⁾.

5. Gli interessati possono procurarsi le informazioni relative ai quantitativi di prodotti immagazzinati e all'ubicazione dei relativi depositi rivolgendosi all'indirizzo indicato nell'allegato II.

Articolo 2

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 985/81 è fissato a 10 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 985/81 è fissato a 160 ECU/100 kg.

(7) «PHZ Animex», Warszawa, ul. - Chalubisiskiebo 8 (tel.: 30 08 10, telex 814491 ax pl).